



CONFINDUSTRIA UDINE

Gruppo Trasporti e Logistica

GUIDA OPERATIVA PER CARICATORI E COMMITTENTI PER IL TRASPORTO DELLE MERCİ SU STRADA

D. LGS. N. 286/05
(e successive modifiche)



DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005 N. 286
Publicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006,
con successive modifiche

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

INDICE DELLA GUIDA OPERATIVA

-	Cap. 1	Introduzione	Pag. 3
-	Cap. 2	Il campo di applicazione della normativa	Pag. 4
-	Cap. 3	I soggetti coinvolti nelle disposizioni normative e loro definizioni	Pag. 5
-	Cap. 4	Il contratto di trasporto	Pag. 6
-	Cap. 5	Le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel trasporto delle merci	Pag. 7
-	5.1	Il caricatore (non committente)	Pag. 7
-	5.2	Il committente con contratto in forma scritta	Pag. 7
-	5.3	Il committente con contratto in forma non scritta	Pag. 8
-	5.4	Il proprietario delle merci (non committente o caricatore) in presenza di contratto in forma scritta stipulato dal committente del trasporto	Pag. 9
-	Cap. 6	I tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico	Pag. 11
-	Cap. 7	La scheda di trasporto	Pag. 12
-	Cap. 8	I trasporti in regime di cabotaggio	Pag. 13
-	Cap. 9	Il risarcimento per danni, perdite ed avarie delle merci trasportate	Pag. 16
-	Cap. 10	La tariffa per il trasporto	Pag. 16
-	Cap. 11	Entrata in vigore della nuova normativa	Pag. 17
-	Cap. 12	Gli elementi di controllo (documenti e pesi) circa la regolarità di un vettore nazionale o estero	Pag. 18

Allegati

- Testo integrato del D. Lgs. n. 286/05, con successive modifiche
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006 relativo ai modelli contrattuali-tipo (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio 2006)
- Esempi di documenti/dichiarazioni per i trasporti naz-internazionali o di cabotaggio:
 - Fac-simile del fronte di una licenza comunitaria (copia conforme)
 - Fac-simile del fronte di una autorizzazione bilaterale
 - Fac-simile del fronte di una autorizzazione Cemt
 - Dichiarazione per mittente/caricatore per i trasporti di cabotaggio
 - Scheda di trasporto (DM 30 giugno 2009)

**DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005 N. 286
e successive modifiche**

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

1) INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 (e successive modifiche), recante le disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, ha introdotto delle importanti modifiche normative che riguardano tutti i soggetti coinvolti nella fase del trasporto merci su strada, quali i caricatori, i committenti, i proprietari delle merci ed i vettori (nazionali ed esteri). Successivamente, il provvedimento è stato modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008 n. 214, dalla legge n. 120/10 e dalla legge n. 127/10.

I punti principali della normativa sono:

- la liberalizzazione tariffaria (inizialmente valida solo per i contratti scritti in base all'art. 83-bis della legge n. 133/08, ma dal 13 giugno 2011 anche per questi vige ora la tariffa minima di garanzia);
- la necessità della forma scritta con data certa del contratto e la previsione della scheda di trasporto;
- la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto per quanto riguarda la sicurezza e la legalità dell'effettuazione del servizio;
- i limiti di risarcibilità dei danni alle merci per perdite, danni o avarie;
- la certificazione di qualità del trasporto di merci particolarmente sensibili;
- la qualificazione professionale dei conducenti.

Questa guida operativa prende in considerazione solamente gli aspetti relativi alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trasporto, con particolare riferimento agli obblighi della contrattualistica, fornendo consigli operativi per i committenti ed i caricatori delle merci in modo tale da consentire a questi ultimi di salvaguardare la loro posizione da possibili situazioni negative ed ai vettori di fornire un servizio con la massima efficienza, qualità ed in grado di soddisfare le necessità della clientela, nel rispetto delle normative vigenti, sia nei viaggi nazionali (anche in regime di cabotaggio) che in quelli internazionali.

La presente guida è stata redatta dal Gruppo Trasporti e Logistica di Confindustria Udine, con il supporto operativo dell'Area Politiche Industriali della stessa Confindustria Udine, che provvede ai successivi aggiornamenti.

Confindustria Udine non risponde di eventuali errori e/o omissioni derivanti dall'applicazione della presente guida, il cui testo sarà oggetto di aggiornamento ogni volta che si renda necessario dagli sviluppi normativi.

Udine, ultimo aggiornamento luglio 2013

2) IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Le disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 (e successive modifiche) si applicano:

- a tutti i trasporti di merci in conto terzi eseguiti in territorio italiano, sia quelli aventi luogo di partenza e luogo di arrivo in Italia, sia quelli internazionali aventi luogo di partenza in Italia e luogo di destinazione all'estero oppure luogo di partenza all'estero e luogo di destinazione in Italia, ove in quest'ultimo caso il committente sia italiano;
- a tutti i trasporti di merci in conto terzi in transito sul territorio italiano, aventi cioè luogo di partenza e luogo di destinazione all'estero, ove il committente sia italiano;
- a tutti i trasporti in conto terzi indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo (o della portata);
- ai trasporti in conto terzi di tutte le categorie merceologiche, sia in regime di trasporto ordinario che di trasporto eccezionale;
- a tutti i trasporti in conto terzi affidati a vettori italiani, vettori comunitari e vettori extracomunitari;
- a tutti i trasporti di merci in conto terzi eseguiti in territorio italiano in regime di cabotaggio dai vettori comunitari a ciò abilitati;
- a tutti i trasporti di merci in regime di intermodalità strada-ferrovia, limitatamente alla parte stradale dell'intero viaggio, sia nazionale che internazionale.

Le disposizioni normative del decreto legislativo n. 286/05 (e successive modifiche) non si applicano:

- ai trasporti di merci eseguiti in regime di conto proprio, sia nazionali che internazionali;
- ai trasporti di merci in conto terzi in transito sul territorio italiano, aventi cioè luogo di partenza e luogo di destinazione all'estero, ove il committente non sia italiano;
- limitatamente alla scheda di trasporto, ai trasporti merci a collettame.



3) I SOGGETTI COINVOLTI NELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA E LORO DEFINIZIONI

Il decreto legislativo n. 286/05 (e successive modifiche) fornisce le seguenti definizioni dell'attività di autotrasporto e dei soggetti coinvolti dalla nuova normativa:

- attività di autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
- vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire l'attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
- proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.



4) IL CONTRATTO DI TRASPORTO

- **Forma scritta:** viene prevista, di regola, la forma scritta del contratto con relativa data certa, che deve essere composto da elementi essenziali ed elementi eventuali: l'assenza di uno solo degli elementi essenziali del contratto comporta che esso venga considerato non stipulato in forma scritta.
La data certa si può concretizzare nelle diverse forme già in uso, come la registrazione dell'atto o l'autentica notarile, a cui si affiancano sistemi più semplici ed immediati quali l'apposizione del timbro postale sul documento ovvero della marca temporale in via informatica.
- Gli elementi essenziali del contratto sono:
 - nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
 - numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
 - corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
 - luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
 - tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.
- Gli elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
 - termini temporali per la riconsegna della merce;
 - istruzioni aggiuntive del committente o del caricatore.

Per i trasporti in regime di cabotaggio stradale (trasporti tra due località italiane effettuate da vettore comunitario a ciò abilitato), il contratto di trasporto deve contenere gli elementi essenziali sopra indicati, nonché i termini temporali per la riconsegna della merce e gli estremi della licenza comunitaria.

Con apposito decreto del 1° febbraio 2006, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha determinato dei modelli contrattuali-tipo per l'effettuazione del trasporto di merci in conto terzi, i cui modelli e la relativa forma scritta non sono comunque obbligatori, anche se consigliati: essi sono riportati in allegato alla guida, tenendo conto che devono essere integrati con l'informazione sui tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata, elementi obbligatori successivamente introdotti dal D. Lgs. n. 214/08.



5) LE RESPONSABILITA' DEI VARI SOGGETTI COINVOLTI NEL TRASPORTO DELLE MERCI

5.1) IL CARICATORE (NON COMMITTENTE)

- Responsabilità per irregolarità del vettore: il caricatore deve accertarsi che il vettore cui affida le merci sia regolare dal punto di vista dell'esercizio dell'attività, ovvero che sia provvisto del necessario titolo abilitativo senza violarne condizioni e limiti in esso prescritti; per il vettore straniero bisogna accertarsi che esso sia in possesso del titolo o delle condizioni che lo ammettano ad effettuare sul territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita (trasporto internazionale o di cabotaggio). La sanzione prevista per il caricatore va da euro 1549,37 ad euro 9.296,22, cui consegue la confisca delle merci trasportate mentre gli organi di polizia stradale procedono al sequestro delle stesse.
Consiglio operativo: richiedere al committente del servizio (cliente del caricatore) documentazione idonea a dimostrare la regolarità del vettore incaricato (la documentazione idonea è spiegata al cap. 12). Per i trasporti in regime di cabotaggio, farsi inviare dal committente l'apposito documento di accompagnamento, da consegnare al conducente e farsi sottoscrivere da quest'ultimo la dichiarazione di corretta esecuzione del trasporto (di cui al cap. 8).
- Responsabilità per sistemazione del carico: il caricatore sarà considerato responsabile ove venga accertata una violazione delle norme in tema di massa limite, sovraccarico e corretta sistemazione del carico a bordo dell'autocarro; al caricatore verranno di conseguenza applicate in solido con il conducente/vettore le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada.
Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al caricatore in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Consiglio operativo: procedere alla pesatura dell'automezzo prima dell'uscita dallo stabilimento conservandone lo scontrino di pesatura, adottare tutte le misure di sicurezza atte alla corretta sistemazione del carico sull'automezzo, con l'aiuto/supervisione del conducente che conosce le caratteristiche dell'automezzo stesso (i pesi massimi ammessi sono descritti nel cap. 12).

5.2) IL COMMITTENTE CON CONTRATTO IN FORMA SCRITTA

- Responsabilità per irregolarità del vettore: il committente deve accertarsi che il vettore cui affida le merci sia regolare dal punto di vista dell'esercizio dell'attività, ovvero che sia provvisto del necessario titolo abilitativo senza violarne condizioni e limiti in esso prescritti; per il vettore straniero bisogna accertarsi che esso sia in possesso del titolo o delle condizioni che lo ammettano ad effettuare sul territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita (trasporto internazionale o di cabotaggio). La sanzione a carico del committente va da euro 1549,37 ad euro 9.296,22, cui consegue la confisca delle merci trasportate mentre gli organi di polizia stradale procedono al sequestro delle stesse.
Consiglio operativo: richiedere al vettore documentazione idonea atta a dimostrare la sua regolarità (la documentazione idonea è descritta al cap. 12). Per i trasporti in regime di cabotaggio, consegnare al conducente l'apposito documento di accompagnamento e farsi sottoscrivere da quest'ultimo la dichiarazione di corretta esecuzione del trasporto (come descritto al cap. 8).

- Responsabilità per inosservanza normativa circolazione: quando al conducente vengono riscontrate violazioni sulla sagoma, peso limite, sovraccarico, limiti di velocità, tempi di guida e di riposo e sistemazione del carico, il committente è obbligato in concorso con il conducente qualora dalla documentazione contrattuale emergano modalità di esecuzione della prestazione di trasporto incompatibili con il rispetto della norme sulla circolazione stradale. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente entro quindici giorni dalla contestazione richiede copia del contratto in forma scritta.

Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Consiglio operativo: all'interno del contratto, che deve contenere tutti gli elementi essenziali (ed aggiuntivi per i vettori stranieri), riportare una dicitura con la quale si specifica che il trasporto relativo al contratto in oggetto deve essere effettuato nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e sicurezza sociale (senza ovviamente riportare istruzioni che contrastino con queste, quali ad esempio tempi di riconsegna inadeguati rispetto alla distanza da percorrere o pesi trasportabili che eccedano la portata dell'automezzo o i limiti delle singole disposizioni nazionali od internazionali); i pesi massimi ammessi sono descritti al cap. 12. Sulla scheda di trasporto, inserire una dicitura del committente con la quale si dichiara l'esistenza di un contratto di trasporto in forma scritta; è suggeribile indicare le istruzioni di trasporto anche sulla scheda di trasporto, quando copia del contratto scritto non è presente a bordo.

Per quanto riguarda i trasporti in regime di cabotaggio, avendo questi carattere di occasionalità, non possono essere regolati da contratti con pluralità di prestazioni.

5.3) IL COMMITTENTE CON CONTRATTO IN FORMA NON SCRITTA

- Responsabilità per inosservanza normativa circolazione stradale: quando al conducente vengono riscontrate violazioni ai limiti di velocità o il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, l'autorità di controllo verifica la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o allegate alla documentazione equipollente. In mancanza di tali istruzioni a bordo del veicolo, al committente ed al vettore si applicano le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore ed al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

Consiglio operativo: riportare nella scheda di trasporto (viaggio nazionale) o nella lettera di vettura internazionale (viaggio internazionale) una dicitura del committente con la quale quest'ultimo dà istruzioni ad effettuare il trasporto per suo conto nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e sicurezza sociale.

- Responsabilità documentale/irregolarità del vettore: il committente deve indicare nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente (nei trasporti internazionali la lettera di vettura CMR) il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ovvero allega una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. In mancanza di tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia

allegata la dichiarazione di cui sopra, al committente viene applicata una sanzione da euro 600 ad euro 1.800.

Il committente deve altresì accertarsi che il vettore cui affida le merci sia regolare dal punto di vista dell'esercizio dell'attività, ovvero che sia provvisto del necessario titolo abilitativo senza violarne condizioni e limiti in esso prescritti; per il vettore straniero bisogna accertarsi che esso sia in possesso del titolo o delle condizioni che lo ammettano ad effettuare sul territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita (trasporto internazionale o di cabotaggio). La sanzione a carico del committente va da euro 1549,37 ad euro 9.296,22, cui consegue la confisca delle merci trasportate mentre gli organi di polizia stradale procedono al sequestro delle stesse.

Consiglio operativo: indicare nella scheda di trasporto o nella lettera di vettura internazionale (o sulla documentazione equivalente) il numero di iscrizione all'Albo nazionale autotrasportatori, nel caso di vettore italiano; per un vettore comunitario (nel caso di un trasporto internazionale) annotare sulla CMR il numero di licenza comunitaria.

Per un vettore straniero, non obbligato all'iscrizione all'Albo, acquisire la documentazione atta a dimostrare la sua regolarità all'effettuazione della prestazione di trasporto sul territorio italiano, anche per viaggi internazionali. La documentazione idonea è spiegata al cap. 12. Per i trasporti in regime di cabotaggio, consegnare al conducente l'apposito documento di accompagnamento e farsi sottoscrivere da quest'ultimo la dichiarazione di corretta esecuzione del trasporto (come descritto al cap. 8).

5.4) IL PROPRIETARIO DELLE MERCI (NON COMMITTENTE O CARICATORE) IN PRESENZA DI CONTRATTO IN FORMA SCRITTA STIPULATO DAL COMMITTENTE DEL TRASPORTO

- **Responsabilità per irregolarità del vettore:** il proprietario delle merci (non committente o caricatore) deve farsi parte diligente nell'accertarsi tramite il committente del servizio di trasporto, che il vettore cui vengono affidate le merci sia regolare dal punto di vista dell'esercizio dell'attività, ovvero che sia provvisto del necessario titolo abilitativo senza violarne condizioni e limiti in esso prescritti; per il vettore straniero bisogna avere la certezza che esso sia in possesso del titolo o delle condizioni che lo ammettano ad effettuare sul territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita (trasporto internazionale o di cabotaggio). La sanzione a carico del proprietario delle merci va da euro 1549,37 ad euro 9.296,22, cui consegue la confisca delle merci trasportate mentre gli organi di polizia stradale procedono al sequestro delle stesse.

Consiglio operativo: richiedere al committente del servizio di trasporto documentazione idonea atta a dimostrare la regolarità del vettore. La documentazione idonea è descritta nel cap. 12.

- **Responsabilità per inosservanza normativa circolazione:** quando al conducente vengono riscontrate violazioni sulla sagoma, peso limite, sovraccarico, limiti di velocità, tempi di guida e di riposo e sistemazione del carico, il proprietario delle merci (non committente o caricatore) è obbligato in concorso con il conducente qualora dalla documentazione contrattuale emergano modalità di esecuzione della prestazione di trasporto incompatibili con il rispetto della norme sulla circolazione stradale.

Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al proprietario delle merci in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Consiglio operativo: accertarsi che all'interno del contratto di trasporto stipulato tra il vettore ed il committente, contratto che tra l'altro deve contenere tutti gli elementi essenziali (ed aggiuntivi per i vettori stranieri), sia riportata una dicitura con la quale si specifichi che il trasporto relativo al contratto in oggetto deve essere

effettuato nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e sicurezza sociale (senza ovviamente che siano riportate istruzioni che contrastino con queste, quali ad esempio tempi di riconsegna inadeguati rispetto alla distanza da percorrere o pesi trasportabili che eccedano la portata dell'automezzo o i limiti delle singole disposizioni nazionali od internazionali); il proprietario delle merci non dovrà a sua volta fornire istruzioni di trasporto che contrastino con il medesimo rispetto della normativa sulla circolazione stradale e sicurezza sociale.

Non sono previste responsabilità del proprietario delle merci (non committente o caricatore) in assenza di contratto in forma scritta stipulato dal committente del trasporto.



6) I TEMPI DI ATTESA AI FINI DEL CARICO E DELLO SCARICO

Nell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 286/05 (a seguito delle ultime modifiche intervenute) è previsto che nel contratto scritto venga indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che lo scarico.

Per questo, il committente è tenuto a fornire al vettore delle indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile; tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo veicolo, che devono essere definiti dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Da ciò si può derogare solo nell'ambito degli accordi volontari di settore fra organizzazioni dei vettori e quelle della committenza.

Anche in caso di contratti di trasporto stipulati in forma verbale, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non può essere superiore alle due ore di attesa per il carico e due ore per lo scarico.

La definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico e le modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi sono state stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 marzo 2011 mentre l'Osservatorio per le attività dell'autotrasporto, nella sua seduta del 12 aprile 2011, ha fissato in euro 40 orari, l'ammontare dell'indennizzo per supero dei tempi in franchigia.

Consiglio operativo: prevedere già in sede di contratto di compravendita tra venditore (committente del servizio di trasporto) e cliente (destinatario della merce) una specifica disposizione relativamente ai tempi di carico/scarico ed alla possibilità del venditore/committente (che effettua il diretto pagamento dell'indennizzo al vettore) di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile del superamento delle due ore di franchigia.



7) LA SCHEDA DI TRASPORTO

Il decreto legislativo n. 214/08 ha introdotto la scheda di trasporto, come strumento per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto merci in conto terzi in ambito nazionale (quindi valido anche per vettori stranieri che operano sul territorio nazionale) e costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 286/05; il successivo DM 30 giugno 2009 ne ha stabilito le modalità operative, mentre una circolare interministeriale del 17 luglio 2009 ha fornito diversi chiarimenti sulla sua applicazione.

Essa deve essere compilata a cura del committente e conservata a bordo del veicolo adibito ad attività di autotrasporto merci a cura del vettore.

La scheda di trasporto può comunque essere sostituita (a bordo del veicolo) dalla copia del contratto in forma scritta o da altra documentazione equivalente/equipollente, comunque contenente i dati della scheda di trasporto, la quale deve riportare le indicazioni relative a:

- dati del vettore, comprensivi del numero di iscrizione all'Albo nazionale dei vettori;
- dati del committente;
- dati del caricatore;
- dati del proprietario della merce;
- dati relativi alla tipologia ed al peso della merce trasportata;
- dati relativi ai luoghi di carico e scarico della merce.

Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo non completo o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600,00 ad euro 1.800,00.

Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto, ovvero in alternativa, copia del contratto in forma scritta od altra documentazione equivalente/equipollente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 ad euro 120,00; all'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, oppure a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente.

La scheda di trasporto, ovvero in alternativa il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente/equipollente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione.

In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione da euro 600,00 ad euro 1.800,00, nonché quanto previsto dagli artt. 214 (fermo amministrativo del veicolo in luogo custodito) e 180 (sanzione pecuniaria da euro 419 ad euro 1.682) del nuovo Codice della Strada.

Tutte le sanzioni inerenti alla scheda di trasporto si applicano anche ai trasporti internazionali o di cabotaggio compiuti da vettori stranieri, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti (lettera di vettura internazionale e documento di cabotaggio), ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente.

La scheda di trasporto deve recare anche le istruzioni di trasporto, quando a bordo non è presente copia del contratto scritto e comunque sempre se il contratto di trasporto è stato stipulato in forma verbale.

8) I TRASPORTI IN REGIME DI CABOTAGGIO

Dal 1° maggio 2009, nuovi Paesi dell'Unione europea sono stati ammessi all'effettuazione di viaggi in regime di cabotaggio all'interno dell'Italia, ovvero viaggi effettuati da vettori in conto terzi comunitari ed a ciò abilitati tra due località italiane (carico e scarico in località italiane).

Essi sono: Polonia, Ungheria, Lituania, Estonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca; si aggiungono ai nuovi membri UE che lo potevano fare fin dal 1° maggio 2004, quali Malta, Cipro e Slovenia, nonché ai rimanenti 15 membri dell'Unione europea, a ciò autorizzati già da diversi anni (Austria, Germania, Francia, ecc.).

I trasporti in regime di cabotaggio non devono essere effettuati con continuità e sistematicità e devono rispondere al requisito della temporaneità, nell'ambito di una attività che deve rispettare il principio della libera concorrenza tra imprese vettoriali (italiane e straniere) senza creare ingiustificate distorsioni.

I vettori di Bulgaria e Romania sono stati ammessi a fare viaggi in regime di cabotaggio dal 1° gennaio 2012; i vettori della Croazia, nuovo stato membro UE dal 1° luglio 2013 non sono invece ammessi ai viaggi di cabotaggio per un periodo transitorio di due anni+due anni. Nessun vettore extracomunitario (Svizzera compresa) è invece ammesso a tale regime, eccetto quelli dello spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein ed Islanda).

Con il regolamento (CE) n. 1072/2009, valido dal 14 maggio 2010, l'Unione europea ha stabilito nuove disposizioni concernenti l'esecuzione all'interno degli Stati membri dell'attività di cabotaggio stradale di merci; questo regolamento determina quindi l'uniformità normativa in tutti gli Stati UE che fino a prima del 14 maggio 2010 con proprie disposizioni interne avevano creato autonome normative, creando quindi disparità di trattamento; tutte le vecchie disposizioni nazionali sono cessate con il 13 maggio 2010 e per l'Italia questo ha significato la perdita di validità del DM 3 aprile 2009 che, ad esempio, aveva stabilito solo due viaggi di cabotaggio all'interno dell'Italia contro i 3 oggi previsti dalle nuove disposizioni comunitarie.

Il regolamento (CE) n. 1072/2009, valido come detto dal 14 maggio 2010, prevede che le imprese vettoriali comunitarie abilitate sono autorizzate ad eseguire con lo stesso veicolo fino a tre trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale (con carico di merce) verso l'Italia, dopo aver consegnato in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale (viaggio a carico); l'ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto internazionale in entrata (in alternativa, un solo viaggio di cabotaggio entro tre giorni dall'ingresso a vuoto in Italia, comunque consecutivo ad un viaggio internazionale).

A bordo del veicolo che effettua il trasporto di cabotaggio si deve trovare la copia conforme della licenza comunitaria, la documentazione che provi il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto il territorio italiano (lettera di vettura internazionale, c.d. Cmr, sulla quale, ai fini del controllo in oggetto, farà fede la data di avvenuta consegna al destinatario italiano della merce proveniente dall'estero), nonché per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno: il nome, l'indirizzo e la firma del mittente; il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore; il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto; la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità di imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero dei colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi; la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci; il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

Secondo le disposizioni fiscali italiane, a carico del vettore comunitario in regime di cabotaggio non vige nessun obbligo di fatturazione con Iva, tanto che varrà il principio del reverse charge.

Per quanto riguarda la massa complessiva a pieno carico del veicolo in regime di cabotaggio, questa non devono superare quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (art. 167 del nuovo Codice della Strada) e quindi bisogna tenere conto del valore del peso di immatricolazione all'interno del Paese di residenza del vettore: solo a titolo di

esempio, 40 t. in Austria, Slovenia, Germania, Francia; 44 t. in Belgio. A fronte di questi pesi, sempre secondo il nuovo Codice della Strada, vale la tolleranza del 5%.

Per quanto riguarda il documento che deve scortare il viaggio di cabotaggio, in assenza di indicazioni contrarie e tenuto conto del tipo di informazioni che vi devono essere indicate, si ha ragione di ritenere che esso debba essere predisposto dal mittente italiano e consegnato al vettore comunitario abilitato al cabotaggio: per mittente, si deve intendere chi ha stipulato il contratto di trasporto con il vettore (cioè il committente), richiedendo la sua prestazione di trasporto, figura che può non coincidere con quella del caricatore, che è l'impresa che si limita alla consegna della merce al vettore.

Ai fini dell'obbligo del documento per i trasporti di cabotaggio, potrebbe essere utilizzato il ddt (emesso per fini fiscali) integrandolo di tutti gli elementi obbligatori sopra specificati e necessari per individuare il trasporto di cabotaggio: questa soluzione è tuttavia valida quando il mittente ed il caricatore sono la stessa azienda. Anche il documento di cabotaggio dovrà recare le istruzioni di trasporto.

Se invece il caricatore non è anche mittente, il primo dovrà farsi trasmettere dal suo cliente italiano (acquirente delle merci e mittente del trasporto) il relativo documento debitamente firmato e completo di tutti gli elementi sopra indicati, in modo da consegnarlo al conducente.

- **Responsabilità per irregolarità:** il regolamento (CE) n. 1072/2009 stabilisce che l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio, salvo quanto altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative in vigore nello Stato membro ospitante: come tale, le violazioni relative ai trasporti di cabotaggio sono sanzionate in base alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trasporto stradale.

Ciò è quindi da intendersi secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 286/05, distinguendo quindi le situazioni di contratto scritto oppure non scritto, di semplice caricatore o anche committente (mittente) del servizio di trasporto di cabotaggio.

In particolare, per le irregolarità del vettore ad eseguire viaggi di cabotaggio in Italia, il caricatore ed il mittente (con o senza contratto scritto) possono essere sanzionati con una ammenda da euro 1.549,37 ad euro 9.296,22, cui consegue la confisca delle merci trasportate mentre gli organi di polizia stradale procedono al sequestro delle stesse.

Il caricatore (anche quando si identifica nella figura nel mittente) sarà poi responsabile della corretta sistemazione del carico e dell'eventuale sovraccarico, in solido con il conducente/vettore; per il mittente (più noto come committente), a secondo che stipuli il contratto in forma non scritta o in forma scritta, gli verranno imputate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada quando al conducente vengono riscontrate violazioni sulla sagoma e peso limite, sovraccarico, limiti di velocità, tempi di guida, in concorso con il conducente qualora dalla documentazione contrattuale emergano modalità di esecuzione della prestazione di trasporto incompatibili con il rispetto della norma sulla circolazione stradale.

Il mittente (committente) che non compila il documento di trasporto o lo compila in modo non veritiero o incompleto, viene punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 600 ad euro 1.800; il vettore privo di documento di cabotaggio viene sanzionato con una multa da euro 40 ad euro 120, nonché il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente solo dopo che è stato esibito il documento di cabotaggio.

Consiglio operativo: si propongono alcuni suggerimenti operativi per cautelare le aziende cariatrici/committenti italiane che volessero usufruire di prestazioni di trasporto interne per il tramite di vettori comunitari abilitati al cabotaggio:

1) è necessario prima di tutto controllare il possesso della licenza comunitaria, presente a bordo di ogni veicolo in copia conforme e riconoscibile perché sul frontespizio riporta la sigla automobilistica dello Stato di appartenenza del vettore – (A) per l'Austria, ad esempio; 2) per evitare di incaricare/caricare un vettore oltre i 7 giorni dall'ultima data di scarico del viaggio internazionale estero-Italia (a carico), bisogna controllare che sulla lettera di vettura internazionale presente a bordo del veicolo (c.d. Cmr, "Frachtbrief-Transport Dokument" in tedesco, "International

Consignment Note” in inglese, “Mednarodni tovorni list” in sloveno), alla casella n. 24 (ultima in basso a destra della Cmr, che indica la data di avvenuto ricevimento da parte del destinatario italiano della merce ricevuta dall'estero) non figuri una data posteriore superiore a 7 giorni, nel caso in cui il trasporto di cabotaggio che viene affidato al vettore comunitario possa essere concluso entro la stessa giornata di carico (se invece per fare il viaggio nazionale necessitano due giorni, la predetta data posteriore non deve essere superiore a 6 giorni).

Le disposizioni comunitarie sul cabotaggio ammettono solo tre viaggi interni successivi al trasporto internazionale (a carico) in ingresso in Italia ed entro 7 giorni dallo scarico della merce in ingresso in Italia; al fine di evitare di caricare su un vettore comunitario che sta facendo viaggi in cabotaggio successivi ai tre ammessi (anche se entro i 7 giorni sopra spiegati), situazione alquanto difficile da controllare da parte del mittente/caricatore in quanto i documenti di scorta (sopra indicati) potrebbero essere facilmente occultati dal conducente, è suggeribile a titolo cautelare la soluzione di far firmare al conducente una dichiarazione nella quale questo attesti di non stare facendo un quarto viaggio in regime di cabotaggio, dichiarazione da conservare assieme alla fotocopia della licenza comunitaria (nel caso di semplice caricatore) ed anche alla fotocopia della carta di circolazione ed alla dichiarazione di esecuzione del trasporto nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e sicurezza sociale per il mittente senza contratto scritto; la documentazione citata dovrà essere prodotta a dimostrazione della correttezza aziendale di fronte a possibili richieste delle autorità di controllo a fronte di violazioni riscontrate al vettore comunitario.

In alternativa all'ingresso in Italia a carico, la norma comunitaria ammette un solo viaggio di cabotaggio entro tre giorni dalla data in cui il veicolo è entrato a vuoto in Italia, comunque consecutivo ad un viaggio internazionale.

Il mittente (committente) dovrà assicurarsi di consegnare al conducente/vettore il documento di cabotaggio.

In calce alla presente guida, si propone la dichiarazione ai fini del trasporto di cabotaggio, redatta in lingua italiana, tedesca ed inglese (a seconda della lingua che risulta più comprensibile al conducente).



9) IL RISARCIMENTO PER DANNI, PERDITE ED AVARIE DELLE MERCI TRASPORTATE

- Nuovi limiti di risarcimento: dal 28 febbraio 2006, la legge n. 450/85 che in precedenza regolava i limiti di risarcimento in caso di danni, perdita o avaria delle merci trasportate in viaggi nazionali, viene abrogata nella sua interezza, sostituita dalle disposizioni previste dall'art. 1696 del Codice Civile.
Trasporti nazionali: da questa data, il limite di risarcimento dovuto dal vettore non potrà essere superiore ad un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, limite valido sia per i trasporti a carico completo che per le piccole partite.
Trasporti internazionali: vengono applicate le disposizioni della Convenzione Cmr di Ginevra che prevedono un risarcimento pari a circa 10 euro (cioè 8,33 diritti speciali di prelievo, che hanno un loro valore di conversione in euro: 1 euro=0,85 DSP), per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.
 Il vettore non potrà comunque mai avvalersi di queste limitazioni alla sua responsabilità qualora i danni siano determinati da dolo o colpa grave del vettore stesso o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Consiglio operativo: nel caso in cui i limiti di risarcimento non coprano totalmente l'effettivo valore della merce trasportata, richiedere al vettore l'applicazione di una "polizza assicurativa per conto di ..." in grado di assicurare anche il differenziale di valore tra quanto coperto dalla "polizza vettoriale" e l'effettivo valore della merce trasportata.

10) LA TARIFFA PER IL TRASPORTO

- Liberalizzazione: dal 28 febbraio 2006, le tariffe obbligatorie a forcella sono state abolite ed è entrata in vigore la libera contrattazione del prezzo per i trasporti nazionali (con l'avvertenza che questa possibilità valeva inizialmente solo per i contratti redatti in forma scritta, come previsto dall'art. 83-bis della legge n. 133/08; dal 13 giugno 2011, anche per i contratti redatti in forma scritta, in funzione di quanto previsto dalla legge n. 127/10, è ora prevista l'applicazione obbligatoria della tariffa minima di garanzia, eccetto per i trasporti entro i 100 km. giornalieri per i quali continua a valere la libera contrattazione tra le parti).
 E' prevista la nullità di clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione della prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
 Per i trasporti internazionali, la libera contrattazione del prezzo è già in vigore dal 1990.
 E' tuttavia previsto che le associazioni dei vettori e degli utenti dei servizi possano stipulare accordi di diritto privato per regolare i relativi rapporti contrattuali, prevedendo la forma scritta e l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi del trasporto.
 Va tuttavia precisato che la legge n. 133/08 aveva previsto la effettiva libertà negoziale solo in presenza di contratto redatto in forma scritta (salvo, come detto, l'applicazione anche qui della tariffa minima di garanzia dal 13 giugno 2011); nei contratti non scritti, viene prevista una "tariffa minima di garanzia" legata al peso dell'automezzo ed alla percentuale di costo del carburante che incide sul costo totale della prestazione del servizio, secondo le apposite tabelle ministeriali periodicamente diffuse.

11) ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA

Le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 286/05 (e successive modifiche) hanno la seguente tempistica di entrata in vigore, con riferimento ai temi trattati dalla presente guida :

- forma dei contratti dal 24 gennaio 2006;
- integrazione forma dei contratti e data certa dal 31 gennaio 2009;
- responsabilità dei soggetti coinvolti nel trasporto dal 24 gennaio 2006;
- nuovi limiti di risarcimento per perdite o danni dal 28 febbraio 2006;
- liberalizzazione tariffaria (per tutti i contratti) dal 28 febbraio 2006 fino al 31 dicembre 2008;
- liberalizzazione tariffaria solo per contratti scritti (*) dal 1° gennaio 2009 fino al 12 giugno 2011;
- applicazione tariffa minima di garanzia contratti scritti (**) dal 13 giugno 2011;
- modifiche al D. Lgs. n. 286/05 (D. Lgs. n. 214/08) dal 31 gennaio 2009;
- modifiche al D. Lgs. n. 286/05 (Legge n. 127/10) dal 12 agosto 2010;
- nuove disposizioni sui trasporti di cabotaggio dal 14 maggio 2010;
- obbligo della scheda di trasporto nei trasporti nazionali dal 19 luglio 2009.

(*) A seguito della mancata definizione dei costi minimi di sicurezza.

(**) Oggi denominati costi di esercizio, salvo ulteriori variazioni alla normativa oggi in vigore



12) GLI ELEMENTI DI CONTROLLO (DOCUMENTI E PESI) CIRCA LA REGOLARITA' DI UN VETTORE NAZIONALE O ESTERO

- Esecuzione della prestazione di trasporto da parte di un vettore italiano:
 - per i viaggi nazionali: iscrizione all'Albo degli autotrasportatori merci in conto terzi;
 - per i viaggi intracomunitari: possesso della licenza comunitaria (oltre all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori merci in conto terzi);
 - per i viaggi internazionali: possesso di licenza comunitaria, nonché del permesso bilaterale di ingresso nello stato straniero di destino della spedizione o di autorizzazione Cemt (oltre all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori merci in conto terzi).

- Esecuzione della prestazione di trasporto da parte di vettore straniero comunitario:
 - per i viaggi internazionali in ambito intracomunitario: possesso della licenza comunitaria (sull'automezzo presente in copia conforme);
 - per i viaggi internazionali in ambito extracomunitario: possesso della licenza comunitaria (sull'automezzo presente in copia conforme) e di autorizzazione Cemt valida per l'Italia e per il paese di carico/scarico;
 - per i viaggi interni all'Italia effettuati da tutti i vettori dell'Unione Europea (comprese Bulgaria e Romania dal 1° gennaio 2012, ma esclusa la Croazia), nonché dei Paesi SEE, quali Norvegia, Liechtenstein e Islanda (viaggi in regime di cabotaggio): possesso della licenza comunitaria (sull'automezzo presente in copia conforme), esecuzione di massimo 3 viaggi di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale, dove l'ultimo scarico relativo al trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro 7 giorni dall'ultimo scarico in Italia relativo al trasporto internazionale in entrata (controllare il campo 24 della Cmr relativo al trasporto internazionale in ingresso). Per le prescrizioni ed i suggerimenti sul cabotaggio, consultare il cap. 8.

- Esecuzione della prestazione di trasporto da parte di vettore straniero extracomunitario:
 - per i viaggi internazionali in ambito intracomunitario: possesso dell'autorizzazione Cemt valida per l'Italia e per il paese di carico/scarico;
 - per i viaggi internazionali verso/da lo stato extracomunitario di residenza del vettore: possesso di valido permesso di ingresso in Italia di tipo bilaterale;
 - per i viaggi internazionali verso/da stati extracomunitari non di residenza del vettore: possesso di autorizzazione Cemt;
 - per i viaggi interni all'Italia: situazione non ammessa (vietata), eccetto Stati SEE (Norvegia, Liechtenstein, Islanda).

- Pesi:
 - con un vettore italiano, viaggio nazionale, per un autoarticolato/autotreno a 5 o più assi, in regime ordinario, non si possono superare le 44 t. (con 5% di tolleranza); in viaggio internazionale, 40 t. senza tolleranza;
 - per un vettore straniero (comunitario o extracomunitario), in viaggio internazionale, 40 t. senza tolleranza e comunque non può mai essere superato il peso di omologazione dell'automezzo; per un viaggio di cabotaggio, con vettori dell'Unione europea abilitati, non può essere superato il peso di immatricolazione dell'automezzo indicato sulla carta di circolazione (in genere 40 t.), con 5% di tolleranza.

In allegato alla guida sono riportati dei fac-simili del fronte di una licenza comunitaria (copia conforme), di un permesso bilaterale, di una autorizzazione Cemt e la dichiarazione per il mittente/caricatore in caso di trasporti di cabotaggio.

Decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008 n. 214, dalla legge n. 96/10, dalla legge n. 120/10, dalla legge n. 127/10 e dalla legge n. 10/11.

Testo integrato

Capo I

Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto
di merci per conto di terzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalità

1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

- a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
- b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
- e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Art. 3

Superamento tariffe obbligatorie

1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcilla per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:
 - a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
 - b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
 - c) l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;
 - d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
 - e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;
 - f) il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
 - g) il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982;
 - h) il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985.
3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.

Art. 4

Contrattazione dei prezzi

1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera trattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

Art. 5

Accordi volontari

1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.

2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:

- a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;
- b) previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi;
- c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attività di autotrasporto;
- d) previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita;
- e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
- f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;
- g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;
- h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.

4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Art. 6 Forma dei contratti

1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.

3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

- a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
 - b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
 - d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
 - e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
- e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

- a) termini temporali per la riconsegna della merce;
- b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.

5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

«Art. 6-bis.

(Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia).

1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine, il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni, ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di auto trasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminali ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi»;

Art. 7
**Responsabilità del vettore, del committente del caricatore
e del proprietario della merce**

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

«4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente o un suo delegato alla compilazione, riportano sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allegano alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli auto trasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7- *bis*, comma 4»

6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

- a) articolo 61 (sagoma limite);
- b) articolo 62 (massa limite);
- c) articolo 142 (limiti di velocità);
- d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
- e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e' richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonche' il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni

Art. 7 bis **Istituzione della scheda di trasporto**

1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato "scheda di trasporto", da compilare a cura del committente, e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli auto trasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso

della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di auto trasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.800,00.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”.

«Art. 7-ter.

(Disposizioni in materia di azione diretta)

1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore»;

Art. 8

Procedura di accertamento della responsabilità

«Art. 8. - *(Procedura di accertamento della responsabilità)*. - 1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione

sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato».

Art. 9

Usi e consuetudini per i contratti non scritti

1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.

Art. 10

Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 11

Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto

1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto dell'autonomia

imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.

2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalità e tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità, nei limiti di quanto previsto al comma 1.

«Art. 11-bis.

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

«3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.».

Art. 12

Controllo della regolarità amministrativa di circolazione

1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto.

La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si attengono nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.

5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.

Capo II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2003/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2003, SULLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI O DI PASSEGGERI

Omissis

DECRETO 1° febbraio 2006.

Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), numero 4;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 2.

Modelli contrattuali

1. Per la stipula di contratti di trasporto di merci su strada, sono determinati i modelli contrattuali allegati, come parte integrante, al presente decreto, relativi, rispettivamente, a contratti per prestazione singola, a contratti per pluralità di prestazioni, a contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto privato, come disciplinati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.

2. I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali, purché contengano gli elementi essenziali di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005.

3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli contrattuali, ovvero potranno essere integrati quelli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO I

MODELLO CONTRATTUALE TIPO GENERALE DI CONTRATTO
DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PRESTAZIONE SINGOLA

Art. 1.

Identificazione delle parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente].

Art. 2.

Identificazione delle merci trasportate

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Art. 3.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4.

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).

Art. 6.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro, oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante.

Art. 7.

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

Art. 8.

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 9.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 10.

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.

Art. 11.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

ALLEGATO 2

MODELLO CONTRATTUALE TIPO GENERALE DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PLURALITÀ DI PRESTAZIONI

Art. 1.

Identificazione delle Parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate.

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente].

Art. 2.

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, né superiori ad un massimo di tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.

Art. 3.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevedibili, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4.

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente).

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo luogo indicato sia all'interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

(Qualora trattasi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).

Art. 6.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero ...: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al Vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante

Art. 7.

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

Art. 8.

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 9.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 10.

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Art. 11.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

ALLEGATO 3

MODELLO CONTRATTUALE TIPO GENERALE DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA CONTENENTE RINVIO AD ACCORDI VOLONTARI.

Art. 1.

Identificazione delle Parti

Il presente contratto è concluso tra le Parti qui di seguito identificate:

- Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

iscritta all'organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284

- Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c)]

iscritta all'organizzazione associativa tra utenti del servizio di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata, direttamente o attraverso la Confederazione di riferimento, nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

Art. 2.

Accordo volontario di riferimento

Le Parti si danno reciprocamente atto che tra una pluralità di organizzazioni associative rappresentative dei vettori ed organizzazioni associative rappresentative di utenti, in base a quanto stabilito all'articolo 1, è stato concluso in data un accordo volontario ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto .

Le Parti convengono di recepire nel presente contratto il contenuto di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni dovranno ritenersi, in quanto compatibili, parte integrante della regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrente.

Art. 3.

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate né superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.

Art. 4.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi impreveduti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 5.

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome, e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):

Luogo di riconsegna delle merci nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 6.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)

(Qualora trattasi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 286/2005)

Art. 7.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge, da adeguarsi con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante. Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante ...

Art. 8.

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

Art. 9.

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 10.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 11.

Adempimento da parte del Vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il Vettore, dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Art. 12.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

ALLEGATO 4

MODELLO CONTRATTUALE TIPO DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PRESTAZIONE SINGOLA O PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE.

Art. 1.

Identificazione delle Parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Vettore-Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore-Committente, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

Sub-Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Sub-Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

Art. 2.

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia: _____
quantità: _____

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Sub-Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Vettore-Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate] [né superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.

Art. 3.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Sub-Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Vettore-Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi impreveduti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4.

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, nonché luogo di consegna delle merci al Sub-Vettore (laddove diverso dalla sede del Caricatore):

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatarario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Sub-Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatarario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Vettore-Committente si impegna a comunicare al Sub-Vettore per iscritto detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Sub-Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Vettore-Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatarario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)

Art. 6.

Obblighi del Vettore-Committente

Il Vettore-Committente verificherà che il Sub-Vettore è abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla base dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli.

Il Vettore-Committente verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Sub-Vettore con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 7.

Obblighi del Sub-Vettore

Il Sub-Vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Con il preventivo consenso scritto del Vettore-Committente, il Sub-Vettore può affidare ad un Terzo l'esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si è obbligato.

Il Sub-Vettore verificherà che il Terzo di cui al comma precedente è abilitato e che i veicoli di cui lo stesso si avvale sono, sulla base dei documenti indicati nell'articolo 3, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il Sub-Vettore verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Terzo con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Sub-Vettore rimane responsabile nei confronti del Vettore-Committente del corretto adempimento da parte del Terzo delle prestazioni allo stesso affidate.

Art. 8.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Vettore-Committente è tenuto a corrispondere al Sub-Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo, che è stato calcolato sulla base degli elementi relativi ai costi del Sub-Vettore comunicati al Vettore-Committente durante la negoziazione del presente contratto e che sono allegati allo stesso (Allegato A), sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in particolare a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante.

[Nel caso il Vettore-Committente ometta di affidare al Sub-Vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il trasporto dell'intero quantitativo minimo di merci indicato nel precedente articolo 2, il Vettore-Committente sarà tenuto a corrispondere al Sub-Vettore un importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'Allegato B, fermo restando il diritto del Sub-Vettore al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito].

Il corrispettivo dovuto al Sub-Vettore gli sarà pagato non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Sub-Vettore), secondo le seguenti modalità:

Art. 9.

Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Sub-Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

Art. 10.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 11.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

06A01191

Vzorec izvoda licence Skupnosti za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu

(prva stran izvoda licence Skupnosti)

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET
SLO

(oznaka izdajatelja licence)

LICENCA št.

za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
Izvod licence za vozilo

Ta licenca daje pravico

(firma prevoznika in njegov polni naslov oziroma sedež)

do izvajanja mednarodnega cestnega prevoza blaga v cestnem prometu na vsaki relaciji, za vožnje ali dele voženj, ki se izvajajo za plačilo na ozemlju Skupnosti, kot je določeno v Uredbi Sveta 92/881/EGS z dne 26. marca 1992 o dostopu na trg znotraj Skupnosti pri cestnem prevozu blaga na ozemlju države članice ali z njega ali prek ozemlja ene ali več držav članic (UL L št. 95 z dne 9.4.1992, str. 1, z vsemi spremembami in dopolnitvami) in ob upoštevanju splošnih določb te licence.

Posebne opombe:

Ta licenca je veljavna od

do

Izdana v

, dne

Žig in podpis izdajatelja licence

2011

STATO CHE CONCEDE L'AUTORIZZAZIONE
DIE GENEHMIGUNG ERTEILENDER STAAT
ISSUING STATE

I



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AUTORIZZAZIONE A VIAGGIO / FAHRT BEWILLIGUNG / JOURNEY AUTHORIZATION N. 2011 / 000000

LIMITAZIONE
EINSCHRÄNKUNGEN
RESTRICTIONS



PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI
FÜR DEN INTERNATIONALEN GÜTERKRAFTVERKEHR
FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD

NUMERO DEI VIAGGI AUTORIZZATI (andata e ritorno):
ANZAHL DER GENEHMIGTEN FAHRTEN (hin und Rückfahrt):
NUMBER OF JOURNEYS AUTHORIZED (Outward and return):

ITALIA ALBANIA

UNO { CONTO TERZI
EINS { CONTO PROPRIO
ONE { A VUOTO

NOME DELL'IMPRESORE / UNTERNEHMER / NAME OF THE FIRM

RESIDENZA / IN / RESIDENCE

TARGA VEICOLO / FAHRZEUGKENNZEICHEN
REGISTRATION NUMBER OF VEHICLE

PORATA UTILE
NUTZLAST / LOADING CAPACITY

PESO COMPLESSIVO A P.C.
GESAMTGEWICHT BEI VOLLER BELADUNG
TOTAL WEIGHT AT FULL LOAD

RELASCIATA A / AUSGEGEBEN IN / ISSUED AT

IL / AM / DATE

(FIRMA E TIMBRO DELL'ORGANISMO CHE RELASCIATA L'AUTORIZZAZIONE)
(UNTERSCHRIFT UND STEMPEL DER DIE GENEHMIGUNG AUSGEBENDEN STELLE)
(SIGNATURE AND STAMP OF AGENCY ISSUING AUTHORIZATION)



COMPILARE A CURA DEL VETTORE ALL'ATTO DELL'INGRESSO O USCITA / BEI EIN ODER ALS ABHRT VON TRANSPORTMANN AUSZUFÜLLEN / TO BE FILLED IN BY THE CARRIER WHEN ENTERING OR LEAVING
(A partire dalla data di ingresso nel territorio italiano, apposta dal vettore, l'autorizzazione è valida 90 giorni)
(Von Datum der Einfahrt ins italienische Gebiet, das der Verkehrssachverständige unterschrieben hat, ist die Bewilligung für 90 Tage gültig)
(Starting from the date of entry in Italian territory, affixed by the carrier, the authorization is valid for 90 days)

Δ

DATA INGRESSO / EINFABRTSDATUM / DATE OF ENTRY

DATA USCITA / AUFABRTSDATUM / DATE OF EXIT

TIMBRI DELLE AUTORITÀ ITALIANE STEMPEL DER ITALIENISCHEN BEHÖRDEN STAMPS OF ITALIAN AUTHORITIES

TIMBRO E DATA
ENTRATA

TIMBRO E DATA
USCITA

TIMBRO E DATA
SOLO PER LOCO

USCITA

VALIDA PER LA DESTINAZIONE

ALBANIA

N. 2011 / 000000

TIMBRO E DATA
SOLO PER LOCO

INGRESSO

VALIDA PER LA DESTINAZIONE

ALBANIA

N. 2011 / 000000



Texte rédigé dans les deux langues officielles de la CEMT (1)
Text in the two official languages of the ECMT (1)

**CONFÉRENCE EUROPÉENNE
DES MINISTRES DES TRANSPORTS**
Secrétariat
**EUROPEAN CONFERENCE
OF MINISTERS OF TRANSPORT**
Secretariat

**CODE DU PAYS
QUI DÉLIVRE
L'AUTORISATION :**
**CODE OF THE COUNTRY
ISSUING THE LICENCE :**

**Désignation de l'autorité ou
de l'organisme compétent**
**Designation of
the competent Organisation
or Authority**

AUTORISATION CEMT/ECMT LICENCE 2006 SCG N° 0205

relative au transport de marchandises effectué à titre professionnel par voie routière entre les pays Membres¹ de la Conférence Européenne des Ministres des Transports.
for road haulage between the Member countries of the European Conference of Ministers of Transport¹.



est autorisé/cette licence entières :

- à transporter à titre professionnel des marchandises entre des points de chargement et de déchargement situés dans des pays Membres différents de la Conférence Européenne des Ministres des Transports, au moyen d'un véhicule isolé ou d'un ensemble de véhicules couplés ;
- to carry goods by road for hire or reward between loading and unloading points situated in two different Member countries of the European Conference of Ministers of Transport, in a single vehicle or a combination of vehicles ;
- ainsi qu'à faire circuler ce ou ces véhicules à vide sur tous les territoires des pays Membres ;
- and to operate this or these vehicle(s) unladen throughout the territory of the Member countries ;

La présente autorisation est valable/This licence is valid

du/from² **01 JAN 2006** au/to³ **31 DEC 2006**

Fait à/Issued at **29 DEC 2005**

to/ont



1. Les pays Membres ayant une ou plusieurs autres langues officielles pourront fournir la ou les traductions nécessaires en 2 à leurs transporteurs.

2. Member countries having one or more other official languages will be able to provide their hauliers with the translation(s) of pages 1 and 2 as required.

3. Albanie (AL), Allemagne (D), Arménie (ARM), Autriche (A), Azerbaïdjan (AZ), Bélarus (BY), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BH), Bulgarie (BG), Croatie (HR), Danemark (DK), Espagne (E), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Géorgie (GE), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IR), Italie (I), Lettonie (LV), Liechtenstein (LI), Lituanie (LT), Luxembourg (L), FYR Macédoine (MK), Malte (M), Moldavie (MD), Norvège (N), Pays-Bas (NL), Pologne (P), Portugal (P), République Slovaque (SK), République Tchèque (CZ), Roumanie (RO), Fédération de Russie (RU), Royaume-Uni (UK), Serbie et Monténégro (SCG), Slovaquie (SK), Suède (S), Suisse (CH), Turquie (TR), Ukraine (UA).

4. Albanië (AL), Armenien (ARM), Österrike (A), Azerbajdsjan (AZ), Belarus (BY), Belgien (B), Bosnien-Herzegovina (BH), Bulgarien (BG), Kroatien (HR), Danmark (DK), Danmark (DK), Estland (EST), Finland (FIN), Frankrig (F), Georgien (GE), Grækenland (GR), Ungarn (H), Irland (IR), Italien (I), Letland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxembourg (L), FYR Makedonien (MK), Malta (M), Moldovien (MD), Nederlandene (NL), Norge (N), Polen (P), Portugal (P), Rumænien (RO), Russiske Føderation (RU), Serbien og Montenegro (SCG), Slovak Republik (SK), Slovenien (SL), Spanien (E), Sverige (S), Schweiz (CH), Tyrkiet (TR), Ukraina (UA), United Kingdom (UK).

5. Le signe distinctif MK utilisé sur les autorisations de l'ERY Macédoine ne sous-entend pas la reconnaissance de sa validité par la Grèce.
The distinguishing sign MK on FYR Macedonia licences does not imply recognition by Greece of the validity of this sign.

6. Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
Name or business name and full address of the haulier.

7. En chiffres arabes (mois en toutes lettres) / Arabic figures (month to be written in letters and in full).

8. Signature et cachet de l'organisme qui délivre l'autorisation.
Signature and stamp of the Organisation or Authority issuing the licence.

00029178

(IT) ITALIA – CONTROLLO ATTIVITA' DI CABOTAGGIO

REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009

DICHIARAZIONE

Data di consegna in Italia (casella n. 24 Cmr): _____

Il sottoscritto (nome del conducente e della ditta di autotrasporto merci) _____ dichiara di eseguire il presente viaggio di cabotaggio nel rispetto della normativa comunitaria (tre viaggi di cabotaggio successivi a quello internazionale di ingresso in Italia a carico, entro 7 giorni – oppure, un viaggio di cabotaggio entro 3 giorni dall'ingresso a vuoto).

Firma _____

Nome mittente: _____

Nome caricatore: _____

Targa autocarro: _____

Data: _____

(DE) ITALIEN – KABOTAGEKONTROLLVERORDNUNG

VERORDNUNG (EG) Nr. 1072/2009

ERKLÄRUNG

Lieferungsdatum in Italien (Feld Nr. 24 Cmr): _____

Ich (Name des Fahrers und des Transportunternehmens)
_____ bestätige, daß diese Kabotagefahrt
in der Beachtung der EG Rechtsvorschriften ausführen wird (drei Kabotage-
Transporte im Anschluss an eine internationale Güterbeförderung nach Italien, auf
7 Tage – oder eine Kabotagebeförderung innerhalb von 3 Tagen im Anschluss an
eine Leereinfahrt nach Italien).

Unterschrift _____

Name des Versenders: _____

Name des Verladers: _____

Kennzeichen des Fahrzeuges: _____

Datum: _____

Verwirklichung: Verband der Industriellen Udine (Confindustria Udine)

(EN) ITALY – CABOTAGE CONTROL REGULATION

REGULATION (EC) No. 1072/2009

DECLARATION

Delivery date to Italy (box no. 24 Cmr): _____

The undersigned (name of the driver and of the carrier) _____
declares that this cabotage transportation will be carried out in accordance with the
EC regulation (three journeys after an international freight carriage to Italy, in 7
days – or one cabotage operation within 3 days of the unladen entry into Italy).

Signature _____

Name of the purchaser: _____

Name of the shipper: _____

Number-plate of the lorry: _____

Date: _____

Realization: Association of Industrialists Udine (Confindustria Udine)

SCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005)

A – DATI DEL VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori	

B – DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

C – DATI DEL CARICATORE (art. 2, comma 1, lettera d – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (art. 2, comma 1, lett. e – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

Eventuali dichiarazioni (2)

--

E- DATI MERCE TRASPORTATA

Tipologia			
Quantità/peso			
Luogo di carico merce		Luogo di scarico	

Osservazioni varie (3)

--

Eventuali Istruzioni (4)

N.B: = Il presente trasporto dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e sicurezza sociale, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 286/05 e successive modifiche: in particolare dovranno essere rispettate del disposizioni sui limiti di velocità (art. 142 Codice della Strada) e sui tempi di guida/sosta/riposo (regolamento (CE) n. 561/06)

Luogo e data compilazione

Luogo e data	Dati compilatore (5)	Firma

- (1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali
- (2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario
- (3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce, ...)
- (4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore
- (5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente